



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Al Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome
dr. Stefano Bonaccini

Ai Presidenti delle Regioni

e.p.c Al Dipartimento per le Politiche Europee
Sottosegretario On. Sandro Gozi

Recentemente il Governo è stato sollecitato in relazione agli impegni contenuti nell'Ordine del giorno G/1962/12/14 (testo 2), in relazione alla possibilità di cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

A tal proposito si evidenzia, innanzitutto, che la materia è stata oggetto della procedura d'infrazione 2014/2006. L'Italia ha chiesto l'archiviazione di tale procedura d'infrazione, da ultimo dopo l'emanazione della Legge n. 115/2015, la quale, all'articolo 21, modificava la Legge n. 157/1992 nella parte relativa agli impianti per la cattura di richiami vivi. Successivamente la Commissione europea ha rinviato l'archiviazione della procedura, giustificando tale scelta con la volontà di verificare se il Governo italiano sarebbe intervenuto tempestivamente nel caso di deroghe per l'autorizzazione di impianti di cattura deliberate dalle Regioni.

Solo dopo conferma da parte del Governo italiano che nella stagione venatoria 2015-16 non sono state attivate deroghe in tal senso, nella seduta del 16 giugno 2016, la Commissione europea ha deliberato l'archiviazione della procedura d'infrazione 2014/2006.

La Legge n. 157/1992, come oggi vigente, all'art. 4, comma 3, prevede che *«l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV della Direttiva 09/147/CE»*. Tale prescrizione, dunque, impedisce radicalmente di utilizzare – in regime di prelievo “ordinario” – uno qualunque dei mezzi, impianti o metodi di cattura contemplati nel suddetto allegato IV (incluse le reti); peraltro, la

medesima prescrizione non preclude la possibilità da parte delle Regioni di ricorrere al regime delle “deroghe” in base a quanto previsto dall’articolo 19-*bis* della stessa legge n. 157/1992, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva.

Per quanto attiene all’ordine del giorno G/1962/12/14 (testo 2), si riconosce che quanto richiamato nelle premesse è previsto dalla Direttiva 2009/147/CE all’articolo 9, par. 1, lett. c) (così come dalla Legge n. 157/1992, articolo 19-*bis*); tuttavia, viene omesso il richiamo alla condizione pregiudiziale dell’intero regime delle deroghe, ovvero che «*non vi siano altre soluzioni soddisfacenti*». Tale condizione rappresenta il prerequisite essenziale per valutare l’ammissibilità delle singole deroghe da parte delle Regioni interessate..

Alla luce di quanto sopra e in relazione all’impegno del Governo assunto con il richiamato ordine del giorno, si ritiene che l’invocato chiarimento interpretativo volto a definire l’espressione “impianti” prevista nel testo dell’attuale art. 4, comma 3, della legge n. 157/1992 non avrebbe alcuna ricaduta pratica rispetto alla possibilità di un loro utilizzo per la cattura di uccelli da richiamo, stante comunque la necessità di operare con il meccanismo delle deroghe in conformità al disposto di cui all’articolo 19-*bis* della Legge n. 157/1992.

Pertanto, appare evidente che, considerato il quadro normativo sopra rappresentato, le Regioni interessate possono operare fin da ora, in modo pienamente legittimo, attivando il meccanismo delle deroghe di cui al citato art. 19-*bis*, laddove accertino la sussistenza di tutte condizioni per l’applicazione delle suddette deroghe, ivi compresa la espressa e motivata attestazione che i piani da esse approvati per il potenziamento degli allevamenti degli uccelli da richiamo non risultino un’alternativa soddisfacente.

In ogni caso, al fine di assicurare uno standard applicativo delle deroghe uniforme su tutto il territorio nazionale e conforme al disposto della Direttiva europea, potrebbe rivelarsi opportuna l’istituzione di un apposito tavolo tecnico presso la Conferenza Stato-Regioni, con il supporto dell’ISPRA e con la partecipazione del Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per addivenire alla definizione di linee guida in grado di agevolare l’applicazione in concreto del regime delle deroghe da parte delle Amministrazioni regionali, precisando le condizioni di funzionamento degli impianti di cattura degli uccelli da richiamo con specifico riferimento ai presupposti di legittimità contemplati, in particolare, nell’art. 9, par. 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE.

Tutto quanto sopra rappresentato al fine di una corretta applicazione della normativa vigente e per evitare il proliferare dei fenomeni di bracconaggio che sono stati segnalati.

Gian Luca Galletti